



diritto & religioni

Semestrale
Anno VIII - n. 1-2013
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

15



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno VIII - n. 1-2013
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fucillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
A. Bettetini, G. Lo Castro
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,
A. Vincenzo
M. Jasonni, L. Musselli
G.J. Kaczyński, M. Pascali
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

Giurisprudenza e legislazione costituzionale e comunitaria
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefani
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali
S. Testa Bappenheim
V. Maiello
A. Guarino

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

Direzione:

Cosenza 87100 - Luigi Pellegrini Editore
Via Camposano, 41 (ex via De Rada)
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80133 - Piazza Municipio, 4
Tel. 081 5510187 - 80133 Napoli
E-mail: martedes@unina.it

Redazione:

Cosenza 87100 - Via Camposano, 41
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80134 - Facoltà di Giurisprudenza
I Cattedra di diritto ecclesiastico
Via Porta di Massa, 32
Tel. 081 2534216/18
E-mail: mariadarienzo@libero.it

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c - 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– versamento su conto corrente postale n. 11747870

– assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Essi riceveranno n. 2 fascicoli gratuiti della rivista. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Presentazione

La sezione dedicata alla giurisprudenza e alla legislazione civile presenta in questo numero della *Rivista* quattro sentenze della Corte di Cassazione molto interessanti e una sentenza del Tribunale di Roma, che sottopongono all'attenzione del lettore argomenti di rilevante interesse.

In primo luogo, con la decisione del 28 novembre 2012 n. 21129 la Corte di Cassazione ha riconosciuto la legittimazione ad agire per la tutela della libertà religiosa di una determinata comunità in capo al soggetto che, secondo l'ordinamento confessionale, abbia la rappresentanza di quella comunità.

Altri due interventi della Suprema Corte, rispettivamente l'ordinanza 14 gennaio 2013 n. 712 e la sentenza 23 gennaio 2013 n. 1526, hanno come oggetto il matrimonio: delibazione di una sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, prolungata convivenza e contrasto con l'ordine pubblico; delibazione di una sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale e insussistenza di pregiudizialità con il giudizio di cessazione degli effetti civili.

L'ultima sentenza della Corte di Cassazione, 11 gennaio 2013 n. 601, riguarda l'affidamento del minore a genitore omosessuale e l'onere di provare gli eventuali danni ad uno sviluppo equilibrato.

Infine, la sentenza di merito del Tribunale di Roma del 22 marzo 2013 relativa al conflitto etnico armato e ricorso alla protezione sussidiaria di cui al d.lgs. 251/2007.

Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile

Sentenza 28 novembre 2012, n. 21129

Edificio di culto – Libertà religiosa – Sicurezza – Servitù di passaggio – Accesso – Parroco – Legittimazione

Deve essere riconosciuta la legittimazione ad agire per la tutela della libertà religiosa di una determinata comunità in capo al soggetto che, secondo l'ordinamento confessionale, abbia la rappresentanza di quella comunità.

Il diritto, costituzionalmente garantito, di libertà religiosa “si esprime anche nel diritto all'uso e alla frequenza degli edifici di culto, tanto collettivamente sul piano comunitario quanto individualmente”. Pertanto, nel caso di conflitto tra il diritto del proprietario del fondo servente di chiudere tale fondo (ai sensi dell'art. 841 c.c.) ed il diritto di passaggio del titolare della relativa servitù (ex art. 1064 c.c.), ove finalizzato ad accedere ad un edificio di culto, è necessario un particolare giudizio di bilanciamento poiché si versa in un'ipotesi “al di fuori di un conflitto tipicamente prediale”.

A tal fine la pronuncia di legittimità ha espressamente richiamato il principio supremo di laicità dello Stato enunciato dalla Corte Costituzionale, nella sua accezione di “garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione” e delle “condizioni che favoriscano l'espansione della libertà di tutti e, in questo ambito, della libertà di religione”. Nel caso di specie è stato accolto il ricorso del Parroco di Santa Maria a Pugliano di Ercolano, proposto in tale veste ed in qualità di “rappresentante della comunità dei fedeli della contrada Osservatorio di Ercolano”, col quale era stata lamentata l'apposizione di una recinzione metallica e di un cancello scorrevole che rendevano meno comodo l'accesso dei fedeli alla Chiesa parrocchiale. La sentenza di merito è stata cassata per insufficiente motivazione, non avendo dato conto dell'iter argomentativo con cui era stato escluso che la chiusura del fondo potesse in concreto incidere sul diritto di passaggio, particolarmente qualificato dall'esercizio del diritto costituzionale di libertà religiosa.

Fonte: www.olir.it

Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile

Sentenza 11 gennaio 2013, n. 601

Coppia omosessuale – Minore – Affidamento – Equilibrio – Danno – Esclusione

La presenza di una relazione omosessuale non può giustificare il ricorso all'affidamento esclusivo in favore dell'altro genitore, dovendo essere provate le ripercussioni negative, sul piano educativo e della crescita del minore, che possono scaturire da un tale ambiente familiare.

Ne consegue che, le doglianze del ricorrente, nel caso di specie di fede musulmana, devono essere sostenute da certezze scientifiche o dati di esperienza, e non da un mero pregiudizio che sia dannoso per l'equilibrato sviluppo del bambino il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale. Diversamente, si darrebbe per scontato ciò che invece deve essere dimostrato, ossia la dannosità di quel contesto familiare per il minore.

Fonte: www.diritto24.ilsole24ore.com

Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile

Ordinanza interlocutoria 14 gennaio 2013, n. 712

Sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale – Prolungata convivenza – Ordine pubblico – Delibazione

La composizione del rilevato contrasto ad avviso di questo collegio deve essere rimessa alle Sezioni Unite della Cassazione, cui s'intende sottoporre la definizione anche delle ulteriori questioni originate dalle riferite opzioni interpretative, allo stato irrisolte, secondo il seguente ordine logico: 1.- se la protrazione ultrannuale della convivenza rappresenti condizione integrante violazione dell'ordine pubblico interno e per l'effetto sia ostativa alla dichiarazione d'efficacia della sentenza di nullità del matrimonio pronunciata dal giudice ecclesiastico, ed in presenza di quali vizi del matrimonio-atto operi, in tesi, tale preclusione. In questa cornice, in particolare, se il limite dell'ordine pubblico si riferisca alla convivenza da intendersi quale coabitazione materiale, cui fanno riferimento gli artt. 120 e 122 c.c. in caso di vizi del consenso, ovvero sia "significativa di un'instaurata affectio familiae, nel naturale rispetto dei diritti ed obblighi reciproci, per l'appunto, come tra (veri) coniugi (art. 143 cod. civ.), tale da dimostrare l'instaurazione di un matrimonio rapporto duraturo e radicato nonostante il vizio genetico del matrimonio-atto" (Cass. n. 1780/2012), dovendo in tal senso intendersi la locuzione "abbiano convissuto come coniugi" di cui al comma 2 dell'art. 123 c.c. in caso di simulazione. E, in logica consecuzione: 2.- se, in caso affermativo, il contrasto tra l'indicata condizione e l'ordine pubblico interno sia verificabile d'ufficio dalla Corte d'appello, versandosi in un caso d'impedimento assoluto alla riconoscibilità della sentenza ecclesiastica (in tal senso Cass. n. 1780 del 2012), dal momento che l'ordine pubblico esprime valori di natura indeclinabile ed è per l'effetto indisponibile, ovvero sia rilevabile solo su eccezione della parte che si oppone alla delibazione; 3.- se, ammessa la rilevabilità d'ufficio, rientri nei poteri della Corte d'appello, la cui indagine è stretta entro il limite del compendio istruttorio formatosi nel giudizio ecclesiastico, disporre l'acquisizione di ulteriori elementi di verifica; 4.- se l'incompatibilità in discorso, laddove si ritenga rilevabile d'ufficio, sia riscontrabile anche dalla Corte di Cassazione se emerge dagli atti (secondo quanto è avvenuto in sede di pronuncia n. 1343/2011) e sia dunque scrutinabile senza necessità d'ulteriore istruttoria.

Fonte: www.olir.it

Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile
Sentenza 23 gennaio 2013, n. 1526

Matrimonio canonico civilmente riconosciuto – Cessazione degli effetti civili – Sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale – Delibazione – Insussistenza del rapporto di pregiudizialità

Fra giudizio ecclesiastico di nullità del matrimonio canonico e giudizio di cessazione degli effetti civili dello stesso non sussiste rapporto di pregiudizialità tale che il secondo debba essere necessariamente sospeso, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., a causa della pendenza del primo e in attesa della sua definizione, trattandosi di procedimenti autonomi non solo sfocianti in decisioni di diversa natura e aventi finalità e presupposti diversi, ma aventi specifico rilievo in ordinamenti diversi, tanto che la decisione ecclesiastica solo a seguito di giudizio eventuale di delibazione, e non automaticamente, può produrre effetti nell'ordinamento italiano.

Fonte: www.olir.it

Tribunale di Roma, Sezione Prima Civile
Sentenza 22 marzo 2013

Conflitto armato – Etnia Umuleri – Protezione sussidiaria – Incolumità fisica – Pericolo di vita

In presenza di pericolo per l'incolumità fisica o per la vita in caso di rientro nel proprio paese di origine (Nigeria), ove è in corso un violento conflitto armato interno, ricorrono i presupposti per il riconoscimento in favore dello straniero della protezione sussidiaria, di cui al d.lgs. 251/2007, anche a prescindere della sua appartenenza ad uno dei gruppi etnici in conflitto (nel caso di specie Umuleri).

Fonte: www.asgi.it